



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Centro Servizi Amministrativi di Napoli

Prot. n. 13461/708

Napoli, 21.04.2006

I L D I R I G E N T E

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2006/2007 sottoscritto in data 21 dicembre 2005;

VISTA l' O. M. n. 94 del 29.12.2005 che disciplina i trasferimenti e passaggi del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2006/2007;

ESAMINATE le domande di mobilità territoriale e professionale dei docenti di scuola dell'**Infanzia** per l'anno scolastico 2006/2007:

D I S P O N E

Art. 1 Con decorrenza 01.09.2006 il personale docente di ruolo in servizio nelle scuole dell'**Infanzia** statali è trasferito in via definitiva a domanda o d'ufficio nelle sedi a fianco di ciascuno indicate.

Art. 2 L'elenco allegato, comprensivo dei passaggi di ruolo per la scuola dell'**Infanzia**, fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3 I dirigenti scolastici dovranno comunicare l'avvenuta assunzione di servizio del personale trasferito al Centro Servizi Amministrativi e al dipartimento provinciale del tesoro competenti.

Art. 4 **Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione** di cui all'art.1 dell'Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18.10.2001, presentando, **in duplice copia, la relativa richiesta all'Ufficio di segreteria costituito presso il C.S.A. e all'Ufficio per il contenzioso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.**

In caso di mancato accordo gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità di cui all'art. 3 del citato Accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D. L.vo n.165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici dell'Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all'arbitro ed al giudice ordinario.

In alternativa, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt.65 e seguenti del D.L.vo n.165/2001.-

I L D I R I G E N T E
-Luigi de Filippis-

-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI NAPOLI e PROVINCIA
-ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL TESORO - NAPOLI
-ALLE OO.SS. - LORO SEDI
-A L L ' A L B O - S E D E